

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 635

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LADU, DOPPIO, BACCARINI, CAMO,
BORGIA, CUSUMANO e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone in rigorosa linea di continuità (costituendone ulteriore sviluppo e corollario) con il disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del soggetto dell'educazione» (atto Senato n. 634 del 20 luglio 1994) e «Conferimento e disciplina della funzione dirigenziale a presidi e direttori didattici» (atto Senato n. 633 del 20 luglio 1994).

Complessivamente, i tre disegni di legge costituiscono una proposta politica unitaria in ordine ai provvedimenti di riforma da adottare in materia scolastica. Sono proposte politiche sulle quali va fatta cadere una onesta e lungimirante analisi critica. Non che esse possano (o debbano) essere considerate le più adatte possibili a divenire norma cogente, ma certamente debbono costituire spazio di riflessione politica e culturale per tutti.

Riflessione politica che, in primo luogo, deve cadere sulla nozione di *autonomia della scuola*, da cui i tre disegni di legge traggono ispirazione e forza. Valgano, in merito, le osservazioni svolte nel contesto dei due disegni di legge dianzi citati.

Rendere democratica l'amministrazione

L'esigenza di riformare i pubblici poteri, soprattutto in termini di reale garanzia dei principi della nostra Carta, è ormai sentita dai più.

Il presente disegno di legge si muove coerentemente in questa direzione.

Va subito chiarito, in via preliminare, che è sempre la pubblica amministrazione, per come la nostra Costituzione la configura, a delineare da una parte e a realizzare dall'altra l'ordinamento democratico, attuando con ciò stesso la forma che esso ordinamento assume in un certo momento storico.

Può affermarsi che, ad oggi, non esiste in Italia un modello di amministrazione democratica che sia rigorosamente coerente e compatibile con il dettato della nostra Carta. Esiste, in atto, un processo evolutivo tendente a dare una risistemazione a tutta l'organizzazione della cosa pubblica.

Il precetto costituzionale dell'articolo 1 della Carta: «L'Italia è una Repubblica democratica...» non risulta, ai nostri giorni, ancora chiaramente definito e compiutamente attuato, soprattutto sotto il profilo dei rapporti tra Stato e cittadini.

Al centro della struttura statale non si trova ancora l'ordinamento democratico delineato nella Costituzione, ma la vecchia figura dello Stato-persona, il massimo dei soggetti giuridici, inteso come «quel complesso di autorità (e la relativa organizzazione) cui l'ordinamento attribuisce formalmente il potere di emanare e di portare ad esecuzione le norme e i comandi mediante i quali lo Stato fa valere la sua supremazia».

L'attuale struttura organizzativa risulta, ancora in parte, ispirata allo Stato pre-democratico e a quello autoritario del regime fascista.

Nella misura in cui si democratizza l'ordinamento giuridico generale, allo stesso modo deve essere reso vigente, applicato e svolto, lo stesso principio di democraticità dello Stato, coesistente alla nozione stessa di pubblica amministrazione; principio di democraticità che vincola l'attività amministrativa a trarre ispirazione, forza e indirizzo d'azione, dalle effettive esigenze della comunità dei cittadini e ad essere sottoposta ai dovuti controlli.

È chiaro che in tale ottica l'amministrazione sarà tanto più democratica quanto più consentirà ai cittadini di partecipare in tutte le sedi in cui gli interessi che essa cura risultino localizzati. In ragione di ciò,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 5 della Costituzione disegna un sistema di autonomie attraverso la scelta politica del decentramento. La Repubblica «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo», adeguando «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». A ben riflettere, allora, è nella lettera e nello spirito dell'articolo 5 della Costituzione che sta la chiave di lettura del principio di democraticità.

È fuor di dubbio, infatti, che un'amministrazione democratica è sempre fondata sul principio dell'autonomia degli uffici e delle funzioni (democratizzare l'amministrazione significa, allora, rendere autonomi gli organi di base): autonomia che non significa certamente indipendenza; amministrazione democratica che pure affonda le radici, nutrendosi di quell'*humus*, nel principio di *partecipazione*, sia comunitaria che individuale.

È stato correttamente affermato che: «nell'autonomia dell'amministrazione è la risposta necessaria alla complessità delle fattispecie sociali come si presentano nel mondo contemporaneo». E ancora che: «L'autonomia, anche in ragione della sua consacrazione costituzionale, è un valore giuridico che informa di sé, in primo luogo, il rapporto tra politica e amministrazione (che, per dirlo in breve, è un rapporto di indirizzo e non di gerarchia) e conforma a sé i rapporti interni tra gli apparati amministrativi che vengono per la prima volta sottratti a quel principio rigido di sovraordinazione e sottordinazione, con il quale aveva fatto il suo ingresso nel mondo giuridico l'amministrazione dello Stato liberale» e, si aggiunge, degli Stati pre-democratici. Da qui una funzione amministrativa raccordata alla funzione politica di direzione, cioè alla funzione di governo.

È l'amministrazione, nel suo specifico ruolo, ad attuare la Costituzione: principi e valori della Carta che trovano nel potere amministrativo (o nell'esercizio della funzione amministrativa) il loro canone attuativo.

Chiariti i compiti che la Costituzione assegna alla Repubblica, l'amministrazione

è chiamata ad attuarli, principiando dalla garanzia e dalla tutela dei diritti inviolabili della persona, anche all'interno delle formazioni sociali.

Rendere democratica l'amministrazione significa, perciò, un «raccordo più sentito e più vissuto con i precetti costituzionali, e specialmente con quei precetti che sono rivolti ad istituire e ad ordinare i rapporti civili, etico-sociali ed economici». È, dunque, in una visione avanzata di ordinamento democratico che il potere (cioè l'esercizio della funzione) non deve più costituire «libera forma di comando, ma solo la faccia attiva di una situazione doverosa, il modo di esercizio di un ufficio posto in quanto tale a servizio della collettività generale».

È in tale prospettiva politica che l'amministrazione è chiamata a realizzare i precetti costituzionali che rendono democratico l'ordinamento. «Confrontarsi con la Costituzione diventa dunque, per l'amministrazione, la prima esigenza vitale: un percorso ideale e concreto lungo il quale motivi, principi e istituti sono destinati a cadere o a trasformarsi e molti nuovi principi e istituti sono chiamati a farsi largo e ad insediarsi davvero nell'esperienza reale dell'agire amministrativo».

Il presente disegno di legge, come pure gli altri due che lo precedono, per le ragioni che lo motivano, si pone all'interno di un tale processo evolutivo.

Stiamo vivendo un periodo storico particolarmente ricco di sollecitazioni innovative, che trovano nel problema politico della riforma della scuola (di tutta la scuola, università compresa) il loro punto più delicato e controverso. Ma stiamo anche vivendo, purtroppo, periodi di debole governabilità, di attriti profondi, di scarsa progettualità.

Il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ci indica la strada di una istruzione di qualità. Il terzo millennio, ormai alle porte, giunge sovraccarico di enormi e complessi problemi da risolvere. Le nuove sfide esigono disegni strategici chiari, condivisi, fattibili. Fattibilità che deriva, tra l'altro, dalla previsione di strutture funzionali alle strategie.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la nostra scuola, che pure deve guardare all'Europa e al prossimo secolo, tutto questo ancora non è.

È stata affermata, per l'innanzi, la necessità e l'urgenza di interventi politici mirati - di medio, lungo termine - in tema di riforma del vigente sistema scolastico. Certamente non ha senso parlare di ciò, se alla scuola non viene prima riconosciuto il ruolo strategico che la stessa Costituzione le assegna.

È certo che il processo di democratizzazione della scuola, anche attraverso il conferimento ad essa dell'autonomia, costituisce oggettivo riconoscimento di quel ruolo e la concreta possibilità di svolgerlo.

È in un ambito di autonomia che vanno ridefinite sia la figura giuridica del soggetto dell'educazione, sia le figure professionali tipiche del servizio scolastico.

Gli antecedenti due disegni di legge attengono - come è noto - uno allo *status* giuridico del soggetto dell'educazione, l'altro alla ridefinizione funzionale del dirigente scolastico. Questo terzo disegno di legge riguarda, invece, l'istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola, al cui interno si situa un corpo ispettivo tecnico, amministrativo e contabile, che si ritiene adeguato alla nuova visione strategica del servizio scolastico.

Un servizio ispettivo tutto da costruire

Va doverosamente osservato che, ad oggi, si rileva non l'assenza di un corpo ispettivo tecnico pur presente, ma l'assenza di un sistema strategico di controlli, conseguente ad una visione altrettanto strategica del servizio scolastico.

È sotto gli occhi di tutti l'assenza di un sistema di controlli tecnici diretti a verificare costantemente il grado di efficacia e di produttività della scuola, di certificarne i risultati, nonchè di assisterla all'interno del quadro normativo disegnato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La scuola, al suo interno, non è in grado di verificare il grado di rispondenza del proprio servizio alle reali esigenze da soddisfare, nè di ripianarne le carenze.

In ogni sistema produttivo la verifica è elemento costitutivo del sistema stesso, meno che nella scuola dove il concetto di produttività resta un'idea astratta, priva di ogni riferimento reale. In tali condizioni nessuno è in grado di misurare coerentemente processi di apprendimento, qualità degli apprendimenti e obiettivi raggiunti, mancando la certezza delle situazioni certificate e, quindi, la certezza dei riferimenti.

Ciò, naturalmente, a tutto danno di una reale fruizione del diritto dei discenti ad una prestazione didattica alla quale pure hanno titolo.

Esiste, oggi, in Italia un corpo ispettivo tecnico composto di 696 unità (articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417), che costituisce il «ruolo unico degli ispettori tecnici».

Se si volesse rapportare questo numero a quello delle scuole statali esistenti, ne conseguirebbe che ogni membro del corpo ispettivo dovrebbe assistere tecnicamente circa venti scuole all'anno. Ma questo soltanto in teoria. Nella realtà, la stragrande maggioranza delle scuole è al di fuori di ogni circuito di controllo tecnico. È decisamente abbandonata a se stessa.

Il controllo tecnico di cui qui si discute deve consistere essenzialmente in un'attività costitutiva della stessa attività didattica organizzata, svolta da ciascun istituto scolastico, in termini di verifica e di orientamento in rapporto ai processi innovativi da attivare e alle strategie generali di politica scolastica.

Alle soglie - almeno si spera - di una vasta e profonda riforma del servizio scolastico, il problema del sistema dei controlli tecnici va completamente ridiscusso.

In un sistema di autonomia, il sistema dei controlli scaturisce dalla visione strategica che si ha della scuola e dal valore politico delle potestà decisionali conferite ai singoli istituti scolastici e ai titolari della funzione docente, dirigente e ispettiva tecnica in sede di decentramento.

Più si decentrano potestà decisionali, più vanno accentrati i controlli. È, questo, il principio di fondo di ogni sistema di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autonomia. Se così non dovesse essere, la scuola verrebbe abbandonata a se stessa più di quanto oggi non sia.

Un sistema di autonomia senza un sistema di controlli accentrati e ben ramificati nel territorio condannerebbe la scuola all'anarchia e allo sbandamento.

In un sistema di autonomia è sempre il centro a governare le strategie politiche e organizzative di intervento.

In tale contesto, i membri del corpo ispettivo devono beneficiare di un proprio ambito di autonomia, cioè di spazi di libero apprezzamento, proprio come il personale docente e dirigente all'interno dei singoli istituti scolastici; autonomia e libero apprezzamento che attengono esclusivamente agli ambiti operativi di competenza e niente affatto alla possibilità che si possa essere autonomi e liberi dalla strategia politica di intervento e da chi la governa.

Di fatto, il corpo ispettivo tecnico è, oggi, indipendente da quella strategia e da chi la governa, nessun sistema di controlli essendo stato finora definito. È un corpo professionale approssimativamente sottoutilizzato, perciò scarsamente utile alla scuola. Per conferire ad esso una reale, compiuta e organica utilità, è necessario razionalizzarlo in un sistema di controlli all'interno del relativo servizio.

Le direttive ministeriali sull'esercizio della funzione ispettiva tecnica

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, all'articolo 4, primo comma, recita: «La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative».

La riferita disposizione non lascia dubbi interpretativi. In una visione profondamente innovativa del sistema scolastico, almeno per l'epoca in cui il decreto legislativo n. 417 fu approvato, il ruolo assegnato alle direttive del Ministro, come estrinsecazione del suo potere di indirizzo politico, sul-

l'esercizio e l'organizzazione della funzione ispettiva, avrebbe dovuto avere una sua particolare incisività. Di fatto, le direttive svolgono sempre un ruolo specifico di forza motrice nel processo di realizzazione di una strategia antecedentemente definita. Nel caso in esame la strategia politica di intervento risultava definita dallo stesso corpus normativo dei provvedimenti delegati del 1974. Le direttive ministeriali - come è ben noto - hanno il fine di indicare chiaramente compiti e obiettivi da conseguire, potendo contenere anche le modalità per la loro realizzazione, lasciando ai titolari della funzione precise aree di autonomia.

Orbene, la norma contenuta nel citato primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 è rimasta completamente inattuata per circa diciotto anni, per espressa o tacita volontà politica. Tali direttive risultano emanate soltanto nel 1991 (con decreto ministeriale 12 settembre 1991, n. 274).

È chiaro che, volendosi come scelta politica (e burocratica) non far decollare il nuovo sistema di controlli pur chiaramente indicato dalla norma, l'omissione - gravissima in ogni senso - ha sortito egregiamente l'effetto preventivato.

Mantenere per circa diciotto anni un corpo ispettivo nazionale sostanzialmente e formalmente avulso dal contesto innovativo dei provvedimenti delegati del 1974 ha certamente aiutato ad accrescere la condizione di stallo e di regressione di cui oggi è particolarmente affetto il nostro sistema scolastico, come tutti dichiarano esplicitamente, compresa la parte politica responsabile di quella continuata omissione.

Non controllare - anche nel senso dell'orientamento politico - lo svolgimento di una strategia di intervento, equivale certamente ad abbandonare le finalità della stessa strategia.

Di fatto, questo è accaduto nel campo del controllo del sistema scolastico.

Ulteriore riprova dello stato di abbandono in cui versa la scuola italiana - anche in conseguenza di una tale omissione - è il

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fatto che il corpo ispettivo è stato in grado di redigere soltanto un paio di volte la relazione annuale pur prevista dall'ultimo comma del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La disposizione, infatti recita: «Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi». Relazione, quindi, di notevolissima portata politica e amministrativa, in grado di valutare l'efficacia e la produttività del servizio, di certificarne i risultati e di orientare ogni programma di intervento. In assenza di ciò, il Ministero della pubblica istruzione è costretto in più occasioni a ricorrere a fonti ad esso esterne ed estranee per conoscere come vanno le cose nel proprio servizio, con evidente dispendio di risorse finanziarie che potrebbero essere altrimenti utilizzate.

Va, ancora, messo in luce doverosamente che le recenti direttive ministeriali - per come sono state concepite - possono definirsi lo specchio fedele della vecchia concezione burocratica della scuola-apparato, più della cosiddetta «legge Casati» del 1859, che dei decreti delegati del 1974.

La struttura del servizio ispettivo

Alla luce del più volte citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esercizio professionale della funzione ispettiva va svolto, sostanzialmente, su tre piani d'azione: uno interno alla singola istituzione scolastica, uno all'interno di una organizzazione territoriale intermedia (regione e provincia), il terzo a livello centrale.

Il primo, ovviamente, riguarda le istituzioni da considerare come i centri unici e originari in cui si realizza la prestazione didattica che il servizio scolastico è tenuto ad erogare in favore del soggetto discente ed al cui interno la funzione ispettiva è chiamata a svolgere un ruolo di concorrenza nella realizzazione delle finalità affidate alle medesime istituzioni. Funzione ispettiva, dunque, come elemento costitutivo di

ciascun sistema funzionale interno a ciascuna istituzione scolastica.

Il secondo piano d'azione riguarda il livello territoriale intermedio, per il quale vengono previste - nel presente disegno di legge - conferenze regionali degli ispettori, con una specifica fascia di attribuzioni.

Infine, il terzo piano d'azione, di livello centrale, anch'esso con una propria e specifica fascia di attribuzioni, con la previsione di una conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico.

Servizio ispettivo, comunque, comprendente anche un'area amministrativa ed una contabile, stante il fatto che anche in tali ambiti d'azione la presenza di un apposito servizio ispettivo appare non più dilazionabile. La necessità di un controllo continuato in materia è più che evidente.

Prima di passare alla presentazione dell'articolato, va segnalato che il disegno di legge è nato a seguito della lettura di uno scritto: «Schema di proposta di legge: Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola», di Luciano Molinari (in «Scuola e Amministrazione», numero 8, aprile 1993) e del volume «La funzione docente, dirigente e ispettiva nella scuola di Stato», Giuffrè, Milano 1994, sempre dello stesso autore.

La legge 24 dicembre 1993, n. 537

Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, riguardante «Interventi correttivi di finanza pubblica», sono state emanate - tra le altre - norme di delega (articolo 4) in ordine all'autonomia della scuola, al riordino degli organi collegiali, alla definizione dello statuto degli studenti, alla definizione di organici di istituto, alla definizione dei compiti e della riorganizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e alla «attribuzione ai capi di istituto di compiti di direzione, promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali e di compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati».

In tutto il testo della legge n. 537 del 1993

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non figura alcuna norma che, in qualche modo, possa riguardare il ruolo specifico dell'ispettore tecnico o del corpo ispettivo all'interno di un sistema di autonomia scolastica. Omissione gravissima, ove si consideri il ruolo politico-istituzionale della funzione di controllo, verifica e valutazione, in un sistema autonomo di potestà decisionali.

«Una riforma sull'autonomia della scuola senza l'istituzione di un servizio ispettivo nazionale di tal genere, posto a garanzia della stessa autonomia e del servizio da rendere alla persona, sarebbe una riforma a metà. Tutte le scuole sarebbero condannate, nel tempo, allo sbando e all'anarchia, troppo facile preda di corporazioni fameliche e di demagoghi di vario colore ed estrazione. La scuola, da fonte e strumento di democrazia per tutti, si trasformerebbe in fonte e strumento di disuguaglianza per i più e di privilegio per pochi. La nostra Costituzione del 1948 afferma, a chiarissime lettere, l'esatto contrario» (Luciano Molinari: «La funzione docente, dirigente e ispettiva nella scuola di Stato», Giuffrè, Milano 1994, pagg. 780).

Infine, va «doverosamente messo in luce come la funzione ispettiva tecnica nella scuola, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e all'articolo 4, numero 2, della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, sia funzione sostanzialmente e formalmente diversa dalla funzione ispettiva amministrativa e contabile di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive).

La funzione ispettiva tecnica è specifica e tipica della scuola. Essa non è comune ad altre amministrazioni o pubblici servizi. I suoi ambiti d'azione sono altrettanto specifici e tipici. Il suo primario canone regolativo d'azione risiede nel diritto - costituzionalmente riconosciuto - alla libertà di insegnamento, il quale pure costituisce elemento costitutivo della funzione in quanto diritto professionale».

«Risultando la destinazione di scopo della funzione ispettiva tecnica altra rispetto a

quella della funzione amministrativa e contabile, i due tipi di funzione non sono in alcun modo equiparabili o assimilabili, se non per certi e limitati aspetti di stato giuridico e per taluni aspetti inerenti i propri profili organizzativi. Esse non possono in alcun modo essere ricondotte ad una sostanziale equivalenza, cioè essere messe alla pari in quanto di pari valore.

Gli elementi costitutivi delle due funzioni sono - per la gran parte - gli uni estranei agli altri. Oltretutto, nella funzione ispettiva tecnica sono presenti elementi costitutivi (in termini di diritti professionali e di diritti-doveri professionali) totalmente assenti dalla funzione ispettiva amministrativa e contabile» (Luciano Molinari, opera citata, pagine 510-511).

Da qui l'ovvio corollario che il personale ispettivo tecnico - di cui qui si discute - appartiene di fatto e di diritto al personale della scuola e che ad esso va applicata la normativa di stato giuridico tipica del medesimo personale (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ora rifluito nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce il servizio ispettivo nazionale della scuola, costituito dal ruolo degli ispettori tecnici, dal ruolo degli ispettori amministrativi e dal ruolo degli ispettori contabili.

L'articolo 2 definisce le finalità generali del servizio ispettivo nazionale della scuola.

L'articolo 3 stabilisce i compiti degli ispettori tecnici, amministrativi e contabili.

L'articolo 4 istituisce le conferenze regionali degli ispettori tecnici, amministrativi e contabili.

L'articolo 5 istituisce la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico.

L'articolo 6 stabilisce i compiti della conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico.

L'articolo 7 istituisce la conferenza nazionale degli ispettori amministrativi e contabili.

L'articolo 8 determina l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici.

L'articolo 9 determina l'accesso al ruolo degli ispettori amministrativi e contabili.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 10 determina la responsabilità per l'esercizio della funzione ispettiva tecnica.

L'articolo 11 determina l'assegnazione dei contingenti del personale ispettivo tecnico, amministrativo e contabile alle conferenze regionali.

L'articolo 12 tratta dei trasferimenti.

L'articolo 13 stabilisce il trattamento economico.

L'articolo 14 contiene una norma finale di rinvio.

L'articolo 15 contiene una norma transitoria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Istituzione del servizio ispettivo nazionale della scuola)

1. È istituito il servizio ispettivo nazionale della scuola.

2. Il servizio ispettivo nazionale della scuola è costituito dal ruolo degli ispettori tecnici, dal ruolo degli ispettori amministrativi e dal ruolo degli ispettori contabili.

3. La dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, degli ispettori amministrativi e degli ispettori contabili è, rispettivamente, di mille, di trecento e di trecento unità.

4. La dotazione organica degli ispettori tecnici è così ripartita:

- a) 100 posti per la scuola materna;
- b) 300 posti per la scuola elementare;
- c) 300 posti per la scuola media;
- d) 300 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico di cui all'articolo 6, provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel comma 4 per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per gli istituti d'arte e i licei artistici, alla ripartizione dei posti per settori di insegnamento.

Art. 2.

(Finalità del servizio ispettivo nazionale della scuola)

1. Il servizio ispettivo nazionale della scuola, nella sua struttura unitaria, concorre alla realizzazione delle finalità di istruzione, formazione ed educazione, affidate alle

istituzioni scolastiche ed educative; propone, promuove e coordina le attività di aggiornamento culturale e professionale del personale docente, direttivo e ausiliario tecnico amministrativo; formula proposte e pareri; svolge attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, amministrativa e contabile.

Art. 3.

*(Compiti degli ispettori tecnici,
amministrativi e contabili)*

1. Gli ispettori tecnici hanno il compito di svolgere attività di assistenza tecnico-didattica nei confronti di ogni istituzione scolastica ed educativa, secondo un piano nazionale di intervento e secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione; di esprimere pareri, su richiesta di singole o più istituzioni scolastiche ed educative, riguardanti gli ambiti di competenza delle stesse istituzioni; di promuovere e coordinare le attività di aggiornamento culturale e professionale del personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado; di coordinare l'attività di sperimentazione; di formulare proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento; di esprimere pareri su richiesta dei consigli scolastici provinciali e dei distretti scolastici; di svolgere attività di studio, di ricerca e di consulenza per i provveditori agli studi.

2. Gli ispettori tecnici effettuano le ispezioni disposte dai provveditori agli studi e dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Gli ispettori amministrativi e contabili hanno il compito, rispettivamente, di svolgere attività di accertamento, coordinamento e controllo sulla corretta applicazione della normativa riguardante la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche ed educative, secondo un piano nazionale di intervento; di avanzare proposte ai provveditori agli studi e agli uffici centrali, anche su loro richiesta; di promuovere e coordinare le attività di aggior-

namento culturale e professionale per il personale dirigente e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative; di svolgere attività di studio, ricerca e consulenza per i provveditori agli studi, per gli uffici centrali e per il Ministro della pubblica istruzione.

4. Gli ispettori amministrativi e contabili attendono alle ispezioni disposte dai provveditori agli studi e dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche con personalità giuridica di diritto pubblico cessano dall'incarico.

Art. 4.

(Conferenza regionale degli ispettori tecnici, amministrativi e contabili)

1. In ogni regione è istituita la conferenza degli ispettori tecnici, amministrativi e contabili.

2. La conferenza si riunisce almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, su convocazione del sovrintendente scolastico che la presiede. Sono membri di diritto della conferenza i provveditori agli studi della regione. La prima riunione è convocata all'inizio di ciascun anno scolastico, con il compito di definire gli interventi da attivare nel corso dello stesso anno scolastico, tenuto conto delle proposte avanzate dai provveditori agli studi e del piano nazionale di intervento. Entro il termine di ciascun anno scolastico la conferenza si riunisce per la valutazione dell'attività svolta, per formulare le proposte operative per l'anno scolastico successivo e per la predisposizione delle risultanze dell'attività ispettiva svolta, da inviare al Ministero della pubblica istruzione per la redazione della relazione annuale.

3. All'interno della conferenza regionale gli ispettori tecnici appartenenti, rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, costituiscono altrettanti comitati tecnici che si riuniscono periodicamente

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per la verifica dell'attività ispettiva svolta. Ciascun comitato elegge nel proprio seno un *coordinatore che dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile*. La riunione congiunta dei tre comitati è presieduta dal sovrintendente scolastico. I comitati possono essere convocati anche su richiesta dei provveditori agli studi.

4. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza sulle materie di competenza del servizio ispettivo.

5. Le modalità organizzative e di svolgimento della funzione ispettiva tecnica sono fissate con direttive del Ministro della pubblica istruzione.

6. Gli ispettori amministrativi e contabili hanno la sede di servizio presso i provveditorati agli studi. Le modalità organizzative e di svolgimento della funzione ispettiva amministrativa e contabile sono fissate con direttive del Ministro della pubblica istruzione.

7. All'interno della conferenza regionale gli ispettori amministrativi e contabili costituiscono un comitato tecnico. Il comitato si riunisce periodicamente, su convocazione del sovrintendente scolastico, per la verifica dell'attività ispettiva svolta. Il comitato elegge nel proprio seno un *coordinatore che dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile*.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene determinato il numero di personale per il funzionamento degli uffici della conferenza regionale presso ciascuna sovrintendenza scolastica.

Art. 5.

*(Conferenza nazionale
del servizio ispettivo tecnico)*

1. È istituita la conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico, formata da settantacinque membri.

2. Fanno parte della conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico:

a) otto ispettori tecnici della scuola materna;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) dodici ispettori tecnici della scuola elementare;

c) dodici ispettori tecnici della scuola media;

d) trenta ispettori tecnici della scuola secondaria superiore;

e) cinque rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, eletti all'interno dei comitati a carattere orizzontale della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, di cui al terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

f) due dirigenti generali e un provveditore agli studi designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) il rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui alla lettera f) del terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

h) due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

i) due rappresentanti dei settori dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La conferenza elegge, tra gli ispettori tecnici, un vice presidente che resta in carica due anni. Il vice presidente non è immediatamente rieleggibile. Il Ministro della pubblica istruzione può destituire dall'incarico il vice presidente con provvedimento motivato.

5. Gli ispettori tecnici che fanno parte della conferenza nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo tecnico assegnato alla sede centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

*(Compiti della conferenza nazionale
del servizio ispettivo tecnico)*

1. La conferenza nazionale del servizio ispettivo tecnico svolge i seguenti compiti:

a) redige annualmente una relazione analitica sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo tecnico nelle regioni e nelle province. Il piano nazionale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

c) formula proposte in ordine all'aggiornamento del personale docente e dirigente e all'aggiornamento degli ispettori tecnici;

d) formula proposte in ordine alla promozione della sperimentazione;

e) formula proposte e pareri in ordine ai programmi di insegnamento, al loro adeguamento e agli esami;

f) svolge attività di studio e di ricerca;

g) svolge attività di consulenza per il Ministro e per gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione;

h) esprime pareri, anche di propria iniziativa, su proposte e disegni di legge e in materia legislativa e normativa riguardante la pubblica istruzione.

2. La conferenza nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno.

3. All'interno della conferenza nazionale sono istituiti quattro comitati, relativi alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media e alla scuola secondaria superiore ed artistica, di cui fanno parte gli ispettori tecnici e i rappresentanti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui alle lettere e) e g) del comma 2 dell'articolo 5. Ogni comitato elegge, a maggioranza, un proprio coordinatore tra gli ispettori tecnici, che dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. Il Ministro della pubblica istruzione può destituire dall'incarico il coordinatore con provvedimento motivato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Ogni comitato ha il compito di:

- a) curare i rapporti, per il settore di competenza, con le conferenze regionali;
- b) svolgere le attività di cui al comma 1, relativamente al settore di competenza, riferendo alla conferenza nazionale per i necessari adempimenti.

5. Enti e associazioni hanno titolo a presentare proposte alla conferenza nazionale sulle materie di competenza del servizio ispettivo tecnico.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene determinato il numero di personale necessario per il funzionamento degli uffici della conferenza nazionale.

7. La relazione annuale di cui alla lettera a) del comma 1 viene inviata, a cura del Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Governo, alle regioni, alle province, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo.

Art. 7.

*(Conferenza nazionale
degli ispettori amministrativi e contabili)*

1. È istituita la conferenza nazionale degli ispettori amministrativi e contabili della scuola, composta di venti ispettori amministrativi e venti ispettori contabili.

2. La conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) redige annualmente una relazione analitica sull'andamento generale dell'attività amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche ed educative;

- b) formula il piano nazionale di intervento per lo svolgimento del servizio ispettivo amministrativo e contabile nelle province. Il piano nazionale è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

- c) formula proposte in ordine all'aggiornamento del personale dirigente e amministrativo delle scuole e all'aggiornamento del personale ispettivo, amministrativo e contabile;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) formula proposte e pareri nelle materie di competenza;

e) svolge attività di studio e di ricerca;

f) svolge attività di consulenza per il Ministro e per gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

3. La conferenza nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La conferenza elegge un vice presidente che resta in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.

5. Il Ministro della pubblica istruzione può rimuovere dall'incarico il vice presidente con provvedimento motivato.

6. La relazione annuale di cui alla lettera a) del comma 1 viene inviata, a cura del Ministro della pubblica istruzione, al Parlamento, al Governo, alle regioni, alle province, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e al Parlamento europeo.

7. Gli ispettori amministrativi e contabili che fanno parte della conferenza nazionale costituiscono l'organico del personale ispettivo assegnato alla sede centrale del Ministero della pubblica istruzione.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, nell'organico di cui al comma 7 confluisce la dotazione dei posti di cui al comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Art. 8.

(Accesso al ruolo degli ispettori tecnici)

1. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici avviene mediante procedura concorsuale per esami, titoli e frequenza di un corso di formazione professionale.

2. Ai concorsi possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano prestato almeno dodici anni di effettivo insegnamento; i direttori didattici e i presidi che abbiano superato il periodo di prova; i ricercatori universitari con almeno dieci

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni di permanenza nella qualifica; i dirigenti di azienda forniti di laurea con almeno dieci anni di permanenza nella qualifica. In ogni concorso il 20 per cento dei posti disponibili è riservato ai ricercatori universitari e ai dirigenti di azienda.

3. I candidati che superano le prove scritte e la prova orale sono ammessi a frequentare un corso di formazione professionale della durata di sei mesi e per un numero di lezioni non inferiore a centotanta.

4. Il corso si conclude con una relazione scritta su tema assegnato dalla commissione composta dai docenti del corso e da un colloquio.

5. A conclusione del corso di formazione professionale la commissione formula un giudizio di idoneità o di non idoneità. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che riportano un giudizio di idoneità.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale degli ispettori tecnici, vengono stabiliti i titoli valutabili, gli argomenti della prova orale e il programma e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale.

7. Nulla è innovato circa le prove scritte e la prova orale del concorso a ispettore tecnico previste dalla normativa vigente.

Art. 9.

*(Accesso al ruolo
degli ispettori amministrativi e contabili)*

1. L'accesso al ruolo degli ispettori amministrativi e contabili, aventi qualifica dirigenziale, avviene mediante procedura concorsuale per esami, titoli e frequenza di un corso di formazione professionale della durata di sei mesi e per un numero di lezioni non inferiore a centotanta.

2. Ai concorsi ha titolo a partecipare il personale dei ruoli amministrativi e dei ruoli di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione appartenente al livello VIII con almeno dieci anni di servizio nel ruolo e i coordinatori amministrativi forniti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di laurea con almeno dodici anni di servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative con personalità giuridica di diritto pubblico.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai coordinatori amministrativi con almeno quindici anni di servizio presso le istituzioni scolastiche con personalità giuridica di diritto pubblico.

4. Le prove scritte per l'accesso al ruolo degli ispettori amministrativi vertono sul diritto amministrativo e sull'ordinamento scolastico; quelle per l'accesso al ruolo degli ispettori contabili vertono sulla contabilità generale dello Stato e sulla gestione contabile delle istituzioni scolastiche ed educative.

5. I candidati che abbiano superato le prove scritte e la prova orale sono ammessi a frequentare il corso di formazione professionale.

6. Il corso di formazione professionale si conclude con una relazione, su tema assegnato dalla commissione composta dai docenti del corso, ed un colloquio. A conclusione del corso di formazione professionale la commissione formula un giudizio di idoneità o di non idoneità. Sono immessi in ruolo i candidati che riportano un giudizio di idoneità.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la conferenza nazionale degli ispettori amministrativi e contabili della scuola, vengono stabiliti i titoli valutabili, gli argomenti del colloquio e il programma e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale.

Art. 10.

*(Responsabilità per l'esercizio
della funzione ispettiva tecnica)*

1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile verso terzi e penale, prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, gli ispettori tecnici sono specialmente responsabili del conseguimento dei risultati scaturenti dal pieno e corretto

esercizio professionale della funzione, tenuto conto della destinazione di scopo della funzione medesima.

2. I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati all'ispettore tecnico con atto del Ministro della pubblica istruzione.

3. In caso di accertata responsabilità dell'ispettore tecnico, lo stesso è restituito, con atto del Ministro della pubblica istruzione, ai ruoli di provenienza.

Art. 11.

(Assegnazione dei contingenti)

1. I contingenti del personale ispettivo tecnico, amministrativo e contabile, sono assegnati alle rispettive conferenze regionali con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 12.

(Trasferimenti)

1. I trasferimenti degli ispettori tecnici si effettuano sui posti vacanti relativi ai contingenti stabiliti per ciascun ordine di scuola e secondo la normativa prevista per il personale docente e direttivo della scuola.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ove le unità degli ispettori tecnici previste all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), siano superiori ai contingenti fissati, si fa luogo all'assegnazione d'ufficio delle medesime, in soprannumero, alla conferenza regionale del Lazio, o ad altra conferenza a richiesta degli interessati, attraverso la procedura del trasferimento.

Art. 13.

(Sanzioni disciplinari)

1. Al personale ispettivo tecnico si applicano le sanzioni disciplinari previste per il personale direttivo della scuola.

2. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico della scuola, unico per il territorio nazionale e con sede in Roma, è formato da due dirigenti generali e da un ispettore tecnico. Funge da segretario un appartenente al VII livello amministrativo.

Art. 14.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico degli ispettori tecnici, amministrativi e contabili, è equiparato a quello dei dirigenti superiori delle amministrazioni dello Stato.

Art. 15.

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e n. 417, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e le disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato.

2. Le norme della presente legge si applicano, in quanto compatibili, per le scuole della Valle d'Aosta e per quelle con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, di cui al capo V del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Norma transitoria)

1. Gli ispettori centrali, per passaggio *ex* articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, attualmente facenti parte del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo unico degli ispettori tecnici di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono collocati, ad esaurimento e col mantenimento dell'attuale sede di servizio, nel ruolo degli ispettori amministrativi.